



•ALERT•

30 NOVEMBRE 2020

L'Antitrust apre istruttoria sul franchising di Benetton

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato ufficialmente di avere avviato un'istruttoria a carico del Gruppo Benetton per **abuso di dipendenza economica** nei confronti dei negozi affiliati alla sua rete commerciale. L'abuso, in particolare, si realizzerebbe attraverso una serie di clausole inserite nei contratti standard di franchising imposti dal Gruppo ai propri affiliati, e tali da creare un **significativo squilibrio nei rapporti tra affiliato e affiliante**, che riuscirebbe in tal modo a condizionare in maniera significativa l'attività economica del franchisee, impedendogli di fatto di gestire in maniera autonoma la propria attività commerciale.

La vicenda nasce dalla **segnalazione di un'impresa** che ha ricoperto il ruolo di rivenditore del marchio Benetton attraverso due distinti contratti di franchising e che si è vista costretta a cessare la sua attività addirittura prima della scadenza dei contratti proprio a causa delle clausole contrattuali imposte da Benetton che avrebbero ostacolato, se non addirittura impedito, a suo dire, lo svolgimento in utile dell'attività commerciale dell'affiliato.

Con il provvedimento reso noto con comunicato stampa del 25 novembre, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha condiviso, almeno in prima analisi, le contestazioni sollevate dal segnalante e ha ritenuto quindi necessario un approfondimento, in sede di istruttoria, sulle condotte denunciate.



La decisione dell'Autorità di aprire il procedimento istruttorio si basa su un'analisi **dettagliata delle pattuizioni contrattuali** inserite dal Gruppo nel contratto di franchising, che prima *facie* sembrano avvalorare la ricostruzione offerta dal segnalante.

L'Autorità ha infatti precisato di ritenere che nel caso in esame, in considerazione degli impegni economici e degli oneri che gravano sull'affiliato, potesse configurarsi uno squilibrio eccessivo nei rapporti tra Benetton e il segnalante.

Più in dettaglio, **le pattuizioni incriminate** e che l'Autorità ha messo in luce come possibili fonti di questo "eccessivo squilibrio" **sono molteplici**: a partire da quelle attinenti alla progettazione e realizzazione del punto vendita — il cui impegno economico grava interamente sull'affiliato, il quale deve però affidarsi ai costi stimati e ai professionisti individuati dal Gruppo — passando attraverso quelle che pongono vincoli alla cessione del contratto o alla vendita dei locali — per i quali sono obbligatorie, quanto alla prima, il previo consenso dell'affiliante, e per la seconda la prelazione a favore di quest'ultimo e comunque l'obbligo di sottoporre il potenziale acquirente perché possa valutarne l'adeguatezza — e per concludere con quelle che escludono qualsiasi indennizzo o compenso in favore dell'affiliato in caso di cessazione del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa ciò avvenga.

Ma non solo, perché diverse ulteriori clausole contrattuali sono state ritenute dall'Autorità idonee a condizionare l'attività economica del franchisee, impedendogli di gestire in autonomia la propria attività commerciale.

Tra queste, l'Autorità ha sottolineato in particolare il fatto che nell'impostazione del contratto di franchising con il segnalante, la gestione degli ordini di acquisto, che rappresenta il fulcro dell'attività commerciale del rivenditore, appare sostanzialmente sottoposta alla discrezionale e unilaterale volontà di Benetton, non solo in termini di tempistica, ma anche di quantitativi, in modo che questa non appare adeguata alle effettive esigenze del rivenditore. Il contratto in esame infatti prevedeva, sempre come messo in luce dall'Autorità, la riserva in favore di Benetton di valutare con l'affiliato la struttura da dare alla proposta d'acquisto, oltre che, in determinate circostanze, la facoltà di procedere al riassortimento automatico della merce, senza l'emanazione di uno specifico ordine di acquisto da parte dell'affiliato e, soprattutto, senza che questi potesse sottrarsi a tali, unilaterali, decisioni.

L'esame delle condizioni contrattuali non è esaustivo di tutte quelle analizzate dall'Autorità, la quale ha ritenuto che il quadro emerso fosse significativo di una **struttura di vendita e di un'organizzazione commerciale disegnata sulle esigenze dell'affiliante**, e tale da rendere difficoltosa, se non addirittura impossibile, la ricerca sul mercato di valide alternative commerciali per l'affiliato.

Sotto tale profilo, la decisione dell'Autorità — che rimane preliminare e circoscritta all'apertura dell'istruttoria — appare in linea con gli orientamenti giurisprudenziali più recenti che, da un lato, ammettono pacificamente la possibilità di "estendere" l'istituto dell'abuso di dipendenza economica anche a fattispecie, quale quella del contratto di franchising, ben distinte rispetto al contratto di subfornitura, e dall'altro lato, ravvisano un abuso di dipendenza economica solamente nei casi in cui si configuri un'assenza di reali alternative nel mercato per l'affiliante, che si trova quindi **costretto a "subire", senza possibilità di sottrarsi, le inique condizioni contrattuali imposte dalla parte negozialmente più forte**.

Tale ultimo elemento appare, insieme al ravvisato squilibrio nelle condizioni contrattuali, il discrimine che ha condotto l'Autorità all'apertura dell'istruttoria a carico di Benetton, proprio sulla base della considerazione che le condotte descritte, potenzialmente abusive, potrebbero costituire un abuso di dipendenza economica rilevante per la concorrenza e il mercato, considerato che il Gruppo Benetton detiene una quota rilevante nel mercato, e la vicenda, a dire dell'Autorità, appare assumere rilevanza non solo con riferimento al singolo rapporto contrattuale, ma anche in rapporto alla concorrenza e al mercato. Come sintetizzato dall'Autorità *"l'utilizzo del modello contrattuale in esame da parte di un soggetto che gestisce una significativa rete commerciale in franchising potrebbe avere, infatti, un impatto significativo su tutti gli imprenditori che costituiscono la rete in questione, a detrimento del gioco concorrenziale del relativo mercato"*.

Ed è, com'è facilmente comprensibile, tale ultima considerazione formulata dall'Autorità ad avere suscitato la maggiore attenzione tra coloro che esercitano un'attività commerciale attraverso una rete in franchising.

Non resta allora che attendere la chiusura dell'istruttoria e la decisione dell'Autorità, che non sono previste però prima della fine del 2021.

CONTATTI

Vittorio Turinetti di Priero
vittorio.turinetti@lcalex.it

Luciano Castelli
luciano.castelli@lcalex.it

Tiziana Boneschi
tiziana.boneschi@lcalex.it

